

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008, la decima il 5/1/2008

541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno di-

ritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie

imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotte antisindacali ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro,

per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui

Continua a pag. 18

Commenti

Il comma 1152-bis, confermando anche per gli anni 2008 e 2009 gli stanziamenti già previsti per le stesse finalità, nelle medesime proporzioni e con le stesse modalità a favore delle due regioni, non rinvia più alla ripartizione del Fas da parte del Cipe, ma provvede, ai fini della copertura finanziaria degli oneri, attraverso una corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fas (articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002).

Commi 539-548

I commi dal 539 al 548 disciplinano un nuovo bonus all'assunzione, ossia l'attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale.

Il comma 539 dispone che il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, sia attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La predetta misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari. La norma esclude espressamente le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo anche se dotate di personalità giuridica, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le Regioni.

Il comma 540 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d'imposta in esame, come differenza tra il numero, rilevato per ciascun mese, dei lavoratori con contratto a tempo

indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell'anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.

Il comma 541 precisa che l'incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro. E prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Il comma 542 prevede che il credito d'imposta in esame possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d'impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell'Irap. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini Ires.

Il comma 543 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d'imposta in esame:

- i lavoratori assunti a incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap) o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002

della Commissione;

- siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta;

- siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

- il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l'anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

Il comma 544 dispone che, in tutti i casi in cui un'impresa subentra a un'altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d'imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementati rispetto alla base costituita dai dipendenti dell'impresa sostituita.

Il comma 545 definisce le ipotesi di decadenza dal beneficio:

- se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell'impresa durante il 2007;

- se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso di imprese medio-piccole;

- se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d'imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.

Il comma 546 dispone, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in esame, l'equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

Il comma 547 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. E dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica e al monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Il comma 548, infine, subordina l'efficacia dell'agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Commi 549-553

Il comma 549 modifica l'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), norma che prevede a carico del Fondo per l'occupazione, una serie di interventi a tutela dell'occupazione; inserisce la nuova lettera g-bis). Questa nuova lettera g-bis) dispone lo stanziamento, a decorrere dal 2008, sempre a valere sul Fondo per l'occupazione, di un ulteriore contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro. Tale contributo opera in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE, che per le finalità su indicate stipulano una apposita convenzione con il Ministero del lavoro.

Il comma 550 autorizza il ministro del lavoro, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni dirette con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007, anche in deroga al-

Segue da pag. 17

per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai ri-

spettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissa-

ti alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai

commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.

557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

Commenti

la normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (Asu, nonché per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in Asu che siano nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno tre anni, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all'articolo 10, comma 3, del dlgs n. 468/1997, provvedendo ad estendere a quest'ultima categoria di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

Il comma 551 prevede, per le medesime finalità di cui al precedente comma, la possibilità, da parte degli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili, in deroga ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), di procedere:

- all'assunzione di ruolo a tempo indeterminato, con inquadramento nelle categorie A e B, dei lavoratori impiegati in Asu e dei soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle su citate convenzioni;

- ad assunzioni a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, se-

condo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e comunque attraverso procedure selettive.

Sempre il comma 551, inoltre, demanda a un decreto annuale del ministro del lavoro, a beneficio dei comuni di cui al comma precedente, la copertura integrale a partire dal 2008 degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività socialmente utili nonché di quelli relativi alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni di ruolo a tempo indeterminato o assunzioni a termine.

Il comma 552, infine, autorizza il ministro del lavoro, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni, a valere sulle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge n. 144/1999.

Il comma 553 reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario in servizio presso la Regione Siciliana. Autorizza, in particolare, la predetta regione a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti

il personale impiegato in compiti di protezione civile provenienti da organismi di diritto pubblico.

Commi 554-557

Anche il Ministero dell'ambiente stabilisce con il ministero dello sviluppo economico e con quello delle finanze le modalità di gestione ed assegnazione delle quote di emissione di gas serra ai nuovi impianti, vale a dire quelli entrati in esercizio dal 1 gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1 gennaio 2005. Restano confermati: il programma di sostegno ai giovani laureati del sud per inserirli nel mondo del lavoro; le iniziative e le scelte per la mobilità dal sud verso il nord ed il rientro; le agevolazioni alle imprese che investono in attività innovatrici; gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi gli accordi di programma per sviluppare poli innovativi nel Mezzogiorno; la proroga fino al 2010 della deduzione forfetaria del reddito d'impresa per i gestori degli impianti di carburante che il sostegno all'attività di ricerca per il sistema energetico e di riconversione delle aree industriali nel sud Italia.

Commi 558-560

Anche i comuni fuori provincia che si tro-

vano nel raggio di 10 km dal Deposito nazionale di rifiuti radioattivi, potranno godere del contributo compensativo già assegnato dalla Regione in misura variabile, proporzionalmente alla popolazione residente, al comune nel cui territorio è ubicato il Deposito e ai comuni con questo confinanti. A decorrere dal 1 gennaio prossimo, resta confermato anche il contributo a favore dei titolari delle concessioni per lo stoccaggio di gas naturale pari all'1% del valore della capacità di stoccaggio autorizzata, per il mancato uso alternativo del territorio.

Commi 561-563

Dotazione di 100 milioni di euro da ripartirsi per i prossimi due anni a favore delle iniziative e dei programmi di integrazione sociale e culturale per combattere il degrado urbano nelle città. Per attuare i programmi verranno istituite delle zone franche all'interno delle città di non più di 30.000 abitanti secondo i criteri e parametri socio-economici individuati dal Cipe, dal Min. dello sviluppo economico e dal Min. della solidarietà sociale. Per le piccole e microimprese sia che inizino la loro attività prima del gennaio 2008 che entro il 2012 in una zona franca, restano confermate le agevolazioni a valere sulla dotazione di 50

560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui al

presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese possedute ed utilizzate per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire del-

le agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

563. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

564. Al fine di promuovere il di-

ritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.

570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del dlgs 30 luglio 1999, n. 286.

Continua a pag. 20

milioni annui, vale a dire: esenzione dall'IRPEF per i primi 5 anni, 60% per altri 5 anni 40% per il sesto e settimo anno e 20% per i successivi sino al nono. L'agevolazione si applica alle aziende che dichiarano fino a 100.000 euro di reddito derivante dall'attività nella zona franca, maggiorabile di 5.000 euro ogni anno, a partire dal 2009, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo determinato che risieda nella zona franca. Esenzione dall'IRAP, per 5 anni, fino al tetto di 300.000 euro. Esenzione dall'ICI per chi esercita l'attività nell'immobile di proprietà sito in zona franca. Esenzione totale dai contributi dovuti per le retribuzioni dei dipendenti per i primi 5 anni di attività, 60% per i successivi 5 anni, 40% per altri due anni e 20% per gli ultimi due. L'agevolazione si applica solo se il terzo dei dipendenti risiede nella zona franca e ai lavoratori autonomi che vi risiedono. Restano escluse le imprese dei settori automobilistico, navale, tessile, siderurgico e trasporto.

Comma 564

Un fondo di importo crescente negli anni per la promozione dello sport. Il comma 564 dell'articolo 2 istituisce il «Fondo per lo sport di cittadinanza». Per l'anno 2008 le risorse destinate ammontano a 20 milioni di euro, che saliranno a 35 nel 2009 e a

40 nel 2010.

La finalità è far evolvere il sistema dell'impiantistica sportiva a misura di cittadino. Spetterà all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva verificare la destinazione delle risorse finanziarie.

Comma 565

Spetterà al Ministro per le politiche giovanili adottare gli atti e i provvedimenti finalizzati ad utilizzare sul territorio nazionale le risorse del Fondo per lo sport di cittadinanza. Il dicastero dovrà acquisire preventivamente l'intesa della Conferenza unificata, per il necessario coinvolgimento delle autonomie locali, che saranno chiamate direttamente ad approvare i progetti e le localizzazioni degli impianti.

Comma 566

Viene rimpolpato di 10 milioni di euro il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo scopo, è il rilancio dell'Italia come sede di manifestazioni, dopo la positiva esperienza delle olimpiadi invernali a Torino.

Comma 567

La legge finanziaria individua già alcuni eventi sportivi di rilevanza internazionale da sostenere col fondo di cui al prece-

dente comma. In particolare, si tratta dei Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010. Per questa ragione, il fondo sarà incrementato di altri 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Comma 568

Maggiori finanziamenti anche per il Comitato italiano paralimpico. Il contributo di 500.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 266/2005 sarà incrementato di 2 ulteriori milioni di euro nel 2008 e di 1 altro milione di euro negli anni 2009 e 2010.

Comma 569

Programmazione obbligatoria, nelle amministrazioni statali, delle acquisizioni di beni e servizi. Allo scopo di permettere la razionalizzazione delle spese per approvvigionamenti, le amministrazioni dello Stato dovranno inviare al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi. L'adempimento dovrà essere realizzato entro il 28 febbraio per l'anno 2008; la scadenza sarà il 31 dicembre per gli anni successivi. La programmazione sarà effettuata sulla base di moduli standard, resi disponibili sui portali degli acquisti in rete

del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip.

La norma della legge finanziaria attua il principio di programmazione previsto dal d.lgs 163/2006, valevole anche per servizi e forniture, oltre che per i lavori pubblici.

Dall'adempimento saranno esonerati gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, fermo rimanendo che questi enti dovranno comunque rispettare il principio della programmazione, applicandolo, tuttavia, in autonomia.

Comma 570

La programmazione richiesta dal comma 569 sarà utile per la determinazione degli standard della spesa commessa ai fabbisogni rilevati.

I dati raccolti, infatti, saranno utilizzati per elaborare indicatori di spesa, connessi al soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere.

Gli indicatori saranno adeguati alle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche ed ai parametri dimensionali di ciascuna amministrazione.

Comma 571

Gli indicatori saranno resi pubblici attraverso i portali degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di

Segue da pag. 19

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazioni di una misura minima e massima degli stessi.

573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia

e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documen-

to di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.

578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

579. Nell'ambito del program-

ma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informatico gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di si-

tuazioni di emergenza.

583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 581, indice conferenze di servizi.

584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione pres-

Commenti

Consip Spa. In tal modo, le amministrazioni obbligate all'attività di programmazione possano utilizzarli come strumenti di supporto e modelli di comportamento, per programmare le acquisizioni di beni e servizi secondo canoni di efficienza.

Inoltre, gli indicatori potranno essere utilizzati nell'espletamento dei controlli gestionali previsti dal d.lgs 286/1999.

Comma 572

Il comma 572 vuole dare finalmente attuazione all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, che prevede la pubblicazione di parametri di prezzo-qualità dei beni e dei servizi da acquisire.

Ciò consentirà di realizzare i capitolati speciali con maggiore semplicità, in riferimento alle specifiche tecniche ed all'individuazione degli oggetti dei contratti.

Inoltre, la pubblicazione dei parametri permetterà di effettuare in modo efficace ed uniforme sul territorio la fissazione dei prezzi a base di gara, o, comunque, la verifica di congruità dei prezzi, nell'ambito delle ricerche di mercato, ammesse dalle forme semplificate di acquisizione, come le procedure negoziate, le gare informali previste dall'articolo 27 del d.lgs 163/2006 o, ancora, le acquisizioni in economia. A questo scopo, i parametri prevederanno anche una forcella tra un minimo ed un massimo dei prezzi.

La cura dei parametri spetta alla Consip, che dovrà renderli pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore della finanziaria.

Comma 573

Il comma 573 è una disposizione esclusivamente ricognitiva e di indirizzo. Infatti, ricorda (non consente, è già consentito) che le amministrazioni pubbliche possono acquisire i beni ed i servizi, avvalendosi del-

le convenzioni con la Consip. Le quali sono coerenti con le disposizioni contenute nel Codice dei contratti, in quanto si tratta di utilizzo di contratti stipulati da una centrale di committenza.

Ovviamente, restano ferme le disposizioni dell'articolo 26 della legge 488/1999, che disciplina proprio le convenzioni con la Consip e pone il principio che esse valgono come parametro per gli acquisti delle amministrazioni diverse da quelle statali.

Comma 574

Rafforzato il ruolo della Consip come centrale di committenza. Ferma rimanendo la disciplina generale che ne regola il funzionamento, il comma 574 le attribuisce il compito di effettuare una serie di appalti, allo scopo di garantire la razionalizzazione degli acquisti.

A questo scopo, il Ministero dell'economia utilizzerà i prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, per individuare con decreto, entro il mese di marzo di ogni anno una serie di acquisti, di importo superiore alla soglia comunitaria.

Dette acquisizioni, organizzate secondo il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, non rientranti nelle convenzioni stipulate dalla Consip, saranno gestite con appalti sempre dalla Consip, quale vera e propria centrale di committenza.

Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad utilizzare la Consip quale stazione appaltante, ai fini dell'espletamento degli appalti o degli accordi quadro necessari, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

Comma 575

Vacche magre per le spese dei ministeri. Le risorse delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri (insomma, i capitoli di spesa), concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono ridotte. L'intento è conseguire un risparmio di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Si salvano dalla stretta il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Comma 576

Per verificare l'andamento dei risparmi, il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure previste nei commi fin qui commentati.

Comma 577

Il comma 577 accolla al Cnipa il costo di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), per un periodo maggiore. L'articolo 86, comma 2, del d.lgs 82/2005 prevedeva un periodo di due anni. La legge finanziaria lo prolunga fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585 della medesima legge.

Comma 578

Anche regioni e autonomie locali faranno la loro parte nel sistema pubblico di connettività. Per realizzare le infrastrutture centrali e regionali necessarie, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, potranno definire le necessarie

componenti tecniche ed organizzative, di concerto con il CNIPA. Ciò avverrà nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario.

Il programma può anche prevedere l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili: in questo caso, dovrà individuare anche i relativi costi.

Comma 579

Nell'ambito del programma di cui al comma 578, si debbono individuare anche i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

Comma 580

Spetta, con decreto, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione approvare il programma, sentita la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

Comma 581

Tocca al CNIPA sviluppare il progetto esecutivo del programma, sulla base delle indicazioni di coordinamento di cui al precedente comma, che lo approva definitivamente.

Comma 582

Il CNIPA è chiamato a garantire l'integrità delle informazioni contenute nelle banche dati informatiche delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione dell'articolo 51 del d.lgs 82/2005 e delle disposizioni sulla privacy, il CNIPA stabilirà per le amministrazioni pubbliche una serie di istruzioni, per garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati. Le soluzioni tecniche per-

so tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinamento delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e

le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.

587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.

588. A decorrere dall'anno 2008

la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del Ministro

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Continua a pag. 22

metteranno la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, in particolare anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

Comma 583

Nell'assolvimento delle competenze di cui al precedente comma, il CNIPA utilizzerà lo strumento della conferenza di servizi.

Comma 584

L'articolo 107 della legge 388/2000 aveva istituito un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informaticizzazione e la classificazione della normativa vigente, al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il fondo era stato finanziato con 25 miliardi di lire per il quinquennio 2001-2005, nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005.

Si prevede che gli stanziamenti non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva presso la Presidenza del consiglio dei ministri (competente alla gestione delle risorse), restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma.

Il fondo è incrementato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. E sarà destinato anche al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi. Lo scopo è giungere ad un'edizione valida ed efficace della Gazzet-

ta Ufficiale editata telematicamente.

Al coordinamento dei programmi provvederà un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La loro realizzazione dovrà rispettare i principi di semplificazione della redazione delle norme, previsti dall'articolo 14 della legge 246/2005 e la connessione con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

I programmi saranno attuati con la partecipazione di rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Comma 585

Il comma 585 individua le risorse finanziarie, necessarie per l'attuazione dei commi da 577 a 584. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti le modalità e i tempi per la loro utilizzazione.

Comma 586

Si al polo giudiziario ed al polo finanziario a Bolzano. A questo scopo, si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il finanziamento dei progetti finalizzati alla loro realizzazione con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2008-2010.

In particolare, si prevede l'acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di creare una «city» degli

uffici finanziari in un unico complesso immobiliare. Il polo giudiziario si creerà col trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale di Bolzano.

Comma 587

Criteri e modalità di impiego del fondo di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia con decreto, preceduto da intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 588

Basta alle autovetture super carrozzate. A partire dal 2008 la cilindrata media delle auto di servizio delle amministrazioni statali non può superare i 1.600 centimetri cubici. Potranno avvalersi di maggiori prestazioni solo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle destinate ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

Comma 589

Le pubbliche amministrazioni debbono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005) entro una percentuale minima del 50%.

In particolare, dovranno attuare le previsioni ivi contenute in merito all'utilizzo della posta elettronica certificata, della firma digitale e dell'impiego della telematica, allo scopo di gestire i procedimenti amministrativi e le modalità di relazione con i cittadini.

Il Cnipa, per controllare il rispetto di questo obiettivo, svolgerà anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica

La violazione degli obiettivi fissati deter-

mina per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, una stretta sulle spese per le modalità non telematiche di gestione dei documenti. Infatti il successivo esercizio finanziario le risorse per finanziare le spese di invio della corrispondenza in forma cartacea saranno ridotte del 30 per cento.

Comma 590

Entro 60 giorni dalla vigenza della legge finanziaria, un decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, fisserà le modalità attuative del comma 589.

Comma 591

Risparmi sui costi telefonici. Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al d.lgs 300/1999, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, dovranno utilizzare i servizi VoIP (voce tramite protocollo internet).

A questo scopo, si avvarranno del sistema pubblico di connettività disponibile, oppure delle convenzioni Consip.

Il Cnipa verificherà il rispetto delle previsioni di cui sopra e, nel caso in cui le amministrazioni non provvedano, nel successivo esercizio finanziario sconsigliano la riduzione delle risorse stanziate per spese di telefonia, del 30%.

Segue da pag. 21

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della do-

cumentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione predeudica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantano a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.

Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppressi le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due a uno, che assume le funzioni di vi-

ce presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpellazione di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i ma-

Commenti

Comma 592

Le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma saranno definite con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Comma 593

La previsione di risparmio, per l'attuazione dei sistemi di gestione digitale dei documenti e delle telefonate VoIP è di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Le pubbliche amministrazioni non direttamente destinatarie della novellazione all'articolo 78 del d.lgs 82/2005 dovranno, a loro volta, adottare misure di contenimento delle spese telefoniche e di gestione della corrispondenza cartacea, per ottenere risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010.

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Comma 594

La legge finanziaria impone a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare piani triennali, finalizzati alla riorganizzazione interna ed al conseguimento di risparmi gestionali. In particolare si prevede la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che utilizzate dagli uffici (ad esempio, mediante forme di noleggio); stretta anche per le vetture di servizio: si privilegerà il ricor-

so a sistemi di trasporto alternativi, di carattere cumulativo, in attuazione di specifici studi di fattibilità.

Anche sui beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dovranno conseguirsi risparmi di gestione.

Comma 595

Basta allo status-symbol dei telefoni cellulari. I piani triennali di razionalizzazione conterranno anche misure per assegnare i telefonini al solo personale che per servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità. Per altro, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il riferimento espresso al «personale», lascia propendere per l'esclusione degli organi di governo dalla possibilità di avere in uso i telefonini. Per garantire dall'uso improprio dei cellulari, i piani triennali prevederanno anche verifiche a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Comma 596

La dismissione di dotazioni strumentali in attuazione dei piani triennali di cui al comma 594 dovrà essere preceduta da valutazioni di convenienza economica. Occorrerà allegare la documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Comma 597

Le amministrazioni dovranno elaborare e trasmettere ai servizi di controllo, il consuntivo annuale, per dimostrare il grado di attuazione delle previsioni di cui sopra. La relazione sarà trasmessa anche alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Comma 598

I piani triennali di cui al comma 594 so-

no da pubblicare sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni e da rendere disponibili mediante gli uffici relazioni col pubblico.

Comma 599

Un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla vigenza della legge finanziaria, stabilirà i criteri di comunicazione al Ministero dell'economia degli esiti dei piani di razionalizzazione della gestione dei beni immobili. La comunicazione riguarderà i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali le amministrazioni vantano a qualunque titolo diritti reali (proprietà, uso ecc...), nonché quelli nei confronti dei quali abbiano la disponibilità (locazione, comodato ecc...).

Occorrerà distinguere gli immobili in base al relativo titolo di proprietà o possesso, determinandone la consistenza complessiva; per quelli detenuti a titolo reale bisognerà precisare eventuali proventi annuali, derivanti da locazioni o dalla costituzione di diritti in favore di terzi; per quelli detenuti in possesso bisognerà quantificare gli oneri annui complessivamente sostenuti.

Comma 600

La normativa contenuta nei commi da 588 a 602 dell'articolo 2 della legge finanziaria non può essere come cogente nel dettaglio per le regioni e le province autonome, ai fini delle disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, si tratta di norme di principio relative al coordinamento della finanza pubblica, che regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale, dovranno attuare nell'ambito della propria autonomia normativa.

Commi 601-602

Si alleggerisce il Cnipa, la cui composi-

zione passa da un numero di 4 a un numero di 2 componenti, oltre al presidente. Tuttavia, la composizione del Cnipa sarà di 3 membri ed un presidente fino al 2 agosto 2009. Pertanto, fino a quella data, per assicurare la maggioranza alle deliberazioni collegiali, si darà prevalenza al voto del presidente in caso di parità di voti.

Comma 603

Si riducono a 58 i magistrati militari e a solo tre i tribunali militari e le procure militari. La legge finanziaria pone mano ad un consistente riordino dell'ordinamento giudiziario militare a partire dal primo maggio 2008. Oltre alla riduzione del numero dei magistrati, sopprime i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.

La razionalizzazione si completa attribuendo al tribunale militare ed alla procura militare di Verona la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Inoltre, la legge sopprime le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica.

Comma 604

Cura dimagrante anche per il Consiglio della magistratura militare. A seguito delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge finanziaria i componenti del consiglio passeranno da cinque a quat-

gistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603, hanno facoltà di eser-

citare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transitano nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai

trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o reagenti di primo o di secondo grado o funzioni reagenti di legittimità»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

609. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppressi le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «elettivo»;

c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al

comma 607.

611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

612. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50% dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di eu-

Continua a pag. 24

tro. Almeno uno svolgerà funzioni di casazione, e uno con funzioni di vice presidente del Consiglio.

Un decreto del Presidente della Repubblica rideterminerà in riduzione la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare.

Comma 605

La soppressione dei tribunali militari non determinerà soluzioni di continuità all'attività giudiziaria. Infatti, i procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici soppressi saranno trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza. Non sarà necessario avviso alle parti. Inoltre, l'udienza fissata in data successiva al 1° maggio 2008 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che assorbe la competenza di quelli soppressi, senza nuovo avviso alle parti.

Comma 606

Allo scopo di favorire l'attuazione concreta della razionalizzazione dei costi dell'ordinamento giudiziario militare, il comma 606 prevede una serie di misure, da adottare entro 180 dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Si ridetermina in 10.151 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria. Tale numero sarà incrementato dai magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di 58, che passeranno nei ruoli ordinari.

I trasferimenti avverranno per interpello dei magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007. I magistrati militari trasferiti nei ruoli ordinari hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello. Potranno conservare l'anzianità e la qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte

in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. Avranno precedenza nei trasferimenti i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la legge finanziaria. Laddove la procedura di trasferimenti volontari non consenta di assorbire tutti i magistrati militari in esubero, i passaggi alla magistratura ordinaria saranno disposti d'ufficio, partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I trasferimenti, sia a domanda, sia d'ufficio, sono attuati con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 potranno esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo. Un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, individuerà il contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa, non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa. Il medesimo decreto definirà criteri e modalità dei relativi trasferimenti. Anche in questo caso, se si dovesse rendere necessario, i trasferimenti avverranno d'ufficio.

Comma 607

A seguito della soppressione degli uffici giudiziari militari, entro il 28 febbraio 2008 e con decorrenza 1 maggio 2008, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari.

Si rispetteranno i criteri di equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i

magistrati ordinari per fare in modo che, in prima applicazione delle nuove piante organiche, si possa trasferire d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, i magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

Ai trasferimenti disposti in applicazione dei commi 606, lettera b) e 607 non si applicano le disposizioni secondo le quali il magistrato destinato ad una sede su sua richiesta non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Comma 608

Il procuratore generale militare della Repubblica non sarà più scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Sarà individuato tra magistrati che abbiano svolto funzioni direttive giudicanti o reagenti, di primo o secondo grado o, ancora, funzioni reagenti di legittimità, per almeno 4 anni.

Inoltre, viene abrogato il ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari.

Comma 609

Modifiche al Consiglio della magistratura militare. Il quale viene privato della possibilità di nominare vice presidente uno dei due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale. Non essendo più eletto secondo le precedenti modalità, il vice presidente non farà più parte del comitato di presidenza. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza non più di almeno sei componenti, di cui tre elettivi, ben-

si di almeno quattro componenti, di cui due elettivi.

Comma 610

Il termine di 180 giorni per applicare le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del d.lgs 160/2006, per la magistratura militare decorre dalla rideterminazione delle piante organiche, cioè dal 28 febbraio 2008.

Comma 611

La manovra di razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare deve portare a risparmi finanziari. Pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto disporrà le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, cui corrispondono variazioni in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Comma 612

Novità sul sequestro nel processo penale. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 262 del codice di procedura penale prevede che sono devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più impugnabile, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto.

Comma 613

Il giudice l'esecuzione acquisisce la competenza a decidere in merito alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262 del codice di procedura penale.

Commi 614-615

Gli introiti derivanti dai commi 612 e 613

Segue da pag. 23

ro.

618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui con-

fluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vi-

gilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

625. Il comma 2 dell'art. 22 del

di 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

626. Il comma 7 dell'art. 1 della legge 23/12/2005, n. 266, è abrogato.

627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto me-

dante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10%, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 7, della legge 24/12/1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat.

11 - continua

Commenti

visti prima saranno utilizzati per finanziare l'avvio e la diffusione del processo telematico. Il comma 615 è tipica norma da legge finanziaria, perché individua gli stanziamenti, previsti dalla vigente legislazione, che saranno cancellati a decorrere dal 2008, contenuti nell'elenco n. 1, allegato alla legge.

Restano in piedi solo gli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

Comma 616

In applicazione del precedente comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri individuati dall'elenco 1 sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente.

Comma 617

Dal 2008, la dotazione dei fondi visti prima è determinata nel 50% dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio

dello Stato. Per utilizzare i fondi, ciascun ministero dovrà ottenere il «concerto» del Ministro dell'economia e delle finanze, che terrà conto dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata, con l'obiettivo di conseguire un risparmio sull'indebitamento di 300 milioni di euro.

Comma 618

Fissato un tetto alle spese annuali destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La spesa non potrà superare, nel 2008, la misura dell'1,5% del valore dell'immobile. Tale percentuale salirà al 3% a decorrere dal 2009. Tuttavia, il limite di spesa è ridotto all'1%, se debbono svolgersi solo interventi manutenzione ordinaria.

Sugli immobili detenuti in locazione è consentita la sola manutenzione ordinaria, entro una spesa pari all'1% del valore dell'immobile utilizzato.

I risparmi previsti, in termini di indebitamento netto, sono stimati in almeno 650 milioni di euro nel 2008, 465 milioni nel

2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

Comma 619

Per tenere sotto controllo l'andamento delle spese di manutenzione, i ministeri sono tenuti a imputarle in specifici capitoli di bilancio. Anche da istituire appositamente, se già non siano previsti. Il capitolo sarà di parte corrente per le manutenzioni ordinarie e di parte conto capitale, per quelle straordinarie.

Comma 620

Per l'applicazione dei due commi precedenti, fondamentale sarà l'opera dell'Agenzia del demanio. Che entro il febbraio 2008 deve a determinare il valore degli immobili oggetto delle manutenzioni.

L'agenzia renderà pubblico il valore degli immobili anche mediante inserimento in apposita pagina del proprio sito web.

Comma 621

I tetti di spesa non saranno, comunque, immodificabili. Ciascun ministero potrà chiedere una deroga al Ministro dell'economia e delle finanze, motivata da sopravvenute ed eccezionali esigenze.

Comma 622

In ogni caso, le disposizioni sui tetti alle manutenzioni non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 351/2001, convertito in legge 410/2001.

Comma 623

I tetti alle spese di manutenzione, a partire dal 2008, si applicheranno anche agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT, in base all'articolo 1, comma 5, della legge 311/2004.

Tali enti dovranno ridurre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, così da rispettare i vincoli di cui ai commi da 615 a 626.

Eventuale differenze tra l'importo delle spese di manutenzione previste nel 2007 e quello rideterminato a partire dal 2008 con-

fluiranno nell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

Dall'adempimento sono esclusi gli enti territoriali e locali, gli enti da essi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Comma 624

Il Cnipa è chiamato a redigere un piano triennale degli obiettivi, delle attività e dei risultati che prevede di realizzare.

In questo quadro, andrà rideterminato il relativo fabbisogno di personale e le corrispondenti risorse economiche.

Il fabbisogno dovrà rispettare i limiti della dotazione organica stabilita nel regolamento di organizzazione del Cnipa

Il piano triennale è soggetto ad approvazione con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Comma 625

Abolita la norma secondo la quale le previsioni di spesa per consumi intermedi del bilancio degli enti ed organismi pubblici non territoriali non possono superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006.

Comma 626

Abolito l'obbligo, per le amministrazioni statali di assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

Comma 627

Nuovi alloggi di servizio per le forze armate. La crescita del personale di ruolo, induce il legislatore ad autorizzare il Ministero della difesa a predisporre un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi.

Comma 628

Il comma 628 contiene le indicazioni generali, in base alle quali il ministero della

difesa potrà redigere il programma pluriennale di cui al precedente comma.

Gli alloggi di servizio sono distinti in 3 categorie: quelli da assegnare al personale che svolge in un certo luogo particolari incarichi di servizio, che richiedono la presenza stanziale nella sede; quelli da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; quelli da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Il ministero venderà la proprietà, l'usufrutto o la nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali. Il piano di vendite prevede 3000 alienazioni di alloggi, compresi in interi stabili da alienare in blocco.

Sarà garantito il diritto di prelazione al conduttore; laddove questo non se ne avvalga, il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, potrà acquistare l'alloggio, sulla base di un prezzo determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10% per cento, tenendo conto di una serie di indici reddituali e di carico di famiglia.

Gli alloggi non potranno essere rivenduti prima del conseguimento del quinto anno dalla data di acquisto.

Il ministero della difesa, per accelerare il procedimento di alienazione, può avvalersi dei tecnici dell'Agenzia del demanio. Inoltre, non sarà tenuto a consegnare i documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti: basterà una semplice dichiarazione.

Per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni, potrà utilizzare l'istituto della concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del d.lgs 163/2006.

A titolo di prezzo per il concessionario si potranno cedere beni immobili non più necessari ai fini istituzionali del ministero, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Oppure, il ministero potrà destinare al concessionario canoni degli alloggi di servizio realizzati, fino al termine della concessione.